

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI GIGNOD



REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 30 marzo 2021

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, così come previsto dall'articolo 1 del D. Lgs 25 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2 – Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

1. Il Comune di Gignod istituisce l'addizionale comunale all'Irpef, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Gignod.

Articolo 3 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale all'Irpef
Fino a Euro 15.000	0,4%
Oltre Euro 15.001 e fino a Euro 28.000	0,6%
Oltre Euro 28.001	0,8%

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 4 – Esenzioni

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 8.125,00 (Ottomilacentocinquante/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma precedente, l'addizionale comunale all'Irpef è dovuta ed è determinata applicando le aliquote, di cui all'articolo 2 comma 1, 2 e 3 del presente Regolamento, al reddito imponibile complessivo.

Articolo 5 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05 ottobre 2007, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 6 – Rinvio disposizioni di Legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di Legge vigenti.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.